

Ministero della Pubblica Istruzione Istituto Comprensivo - AZZANO S. PAOLO

Via don Gonella, 4 – 24052 AZZANO S. PAOLO TEL. 035 530078 – FAX 035 530791 - C.F. 95119250165 INDIRIZZO INTERNET: www.azzanoscuole.gov.it

E-MAIL bgic82300d@istruzione.it E-MAIL CERTIFICATA bgic82300d@pec.istruzione.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO anno scolastico 2017/18

VERBALE DI STIPULA

Il giorno **22 Gennaio 2018** alle ore **10,30** nella sede dell'Istituto Comprensivo di Azzano San Paolo (BG)

VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta in data **27/11/2017** ed inviata, corredata dalla relazione tecnico finanziaria della DSGA e dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, ai Revisori dei Conti di questa Istituzione scolastica in data **25/01/2018**, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del CCNL 29/11/2007 e D.Lgs 150/2009 e considerato che, trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti

VIENE STIPULATO

il presente Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo di Azzano San Paolo (BG) per l'anno scolastico 2017/18.

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

- 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA dell'Istituto Comprensivo di Azzano S. Paolo.
- 2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2017/2018
- 3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratti integrativo.
- 4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

- 1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
- 2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
- 3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

- 1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
- 2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente

- 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
- 2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
- 3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
- 4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 - Oggetto della contrattazione integrativa

- 1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
- 2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
- 3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);

- c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. I);
- d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
- e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
- f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
- g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
- h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

Art. 6 - Informazione preventiva

- 1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
- 2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
 - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica, ritorni pomeridiani;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
- 3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Informazione successiva

- 1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 - Attività sindacale

- 1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato all'ingresso della secondaria.
- 2. Ogni documento affisso all'Albo di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
- La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale della Scuola Secondaria, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
- 4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro

- 1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
- 2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri

- soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
- 3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
- 4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
- 5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
- 6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

- 1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
- 2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
- 3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 11 - Referendum

- 1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
- 2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 12 – Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.

Art. 13 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

- 1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo, sentito il DSGA.
- 2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità
 - b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
 - c. disponibilità espressa dal personale
- 3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
- 4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

Art. 14 – Incontri con Specialisti (Neuropsichiatra, Logopedista, Psicologo, Psicopedagogista, ecc.) oltre l'orario di servizio

Agli incontri con gli specialisti (anche se in orario di servizio – attività didattiche e impegni collegiali programmati) sono autorizzati a partecipare al massimo due docenti del Consiglio di Classe/team che trasmetteranno poi le informazioni agli altri colleghi.

Per ogni incontro (sia per i docenti della primaria che della secondaria), potrà essere riconosciuta solo un'ora per ogni docente partecipante.

Per la scuola secondaria, le ore utilizzate per gli incontri con gli specialisti saranno retribuite attraverso il Fondo d'Istituto

Per la scuola primaria, le ore utilizzate per tali incontri verranno recuperate durante le programmazioni settimanali di modulo, nelle giornate in cui sono previste tre ore.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI Art. 14 – Risorse

Le risorse finanziarie destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2017/18 sono state oggetto dell' intesa MIUR – OO.SS. del 28 luglio 2017. Le risorse disponibili per il periodo settembre - dicembre 2017 e gennaio - agosto 2018 sono state comunicate dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e il bilancio con nota MIUR Prot.n°19107 del 28/09/2017, pari complessivamente ad € 44.574,76 lordo dipendente (Fondo istituto – Funzioni strumentali – incarichi specifici ATA – ore eccedenti per sostituzione personale docente).

- 1. Sono state pertanto calcolate le risorse disponibili (vedi riepilogo allegato 1):
 - stanziamenti previsti per il Fondo d'Istituto;

3.

- stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
- stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
- stanziamenti per ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate dal personale docente in sostituzione di assenti e per attività complementari di educazione fisica.
- 2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta complessivamente ad € 59.150,58 (lordo stato) e ad € 44.574,76 (lordo dipendente).

A) FONDO PER L'ISTITUZIONE SCOLASTICA art. 48 CCNL 29.11.2007 (vedi allegati n°2 per docenti e n° 4 per ATA)

		Totale Iordo Stato	Totale lordo dipendente
Assegnazione Fondo Istituto a.s. 2017/18		44.943,34	33.868,38
Indennità amm.ne sost. DSGA		- 995,25	- 750,00
Indennità di direzione Ass.te Amm.va Inc. DSGA		- 6.351,02	- 4.786,00
Accontanamento Fondo di Riserva – 5%		- 2.247,17	- 1.693,42
Totale disponibile		35.349,90	26.638,96
Suddivisione Budget docenti /ATA		DOCENTI 75,00 %	ATA 25,00 %
Totale Fondo - lordo stato	35.349,90	26.512,43	8.837,47
Totale Fondo – lordo dipendente	26.638,96	19.979,22	6.659,74
Totale avanzi - lordo stato al 31.08.17	1.555,67	777,84	777,84
Totale avanzi – lordo dipendente al 31.08.17	1.172,32	586,16	586,16
Totale a disposizione lordo stato	36.905,57	27.306,71	9.598,86
Totale a disposizione lordo dipendente	27.811,28	20.565,38	7.245,90

Art. 15 - Attività finalizzate

- 1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
- 2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

B) FONDI PER FUNZIONI STRUMENTALI art. 33 CCNL 29.11.2007 (vedi allegato 2)				
		Lordo Stato	Lordo dipendente	
Funzioni strumentali docenti a.s. 2017/18		6.227,23	4.692,71	

Economie	469,52	353,82
Totale disponibilità	6.696,75	5.046,53

C) FONDI PER INCARICHI SPECIFICI ATA - art. 47 CCNL 29.11.2007 (vedi allegato n° 3)

	Lordo Stato	Lordo dipendente
b) Incarichi specifici personale ATA a.s. 2017/18	2.911,86	2.194,32
Economie	253,30	190,88
Totale disponibilità	3.165,16	2.385,20

D) ALTRI FONDI: FONDI PER AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO art. 9 CCNL 29.11.2007 (vedi allegato n° 5)

	Lordo Stato	Lordo dipendente
Assegnazione a.s. 2017/18	0,00	0,00
Economie (programma annuale – P10)	2.472,46	1.863,20
Totale Fondi disponibili	2.472,46	1.863,20

D) ALTRI FONDI: FONDI SICUREZZA	(vedi allegato n° 5)		
	Lordo Stato	Lordo dipendente	
Fabbisogno per incontri docenti	836,01	630,00	
"Commissione sicurezza"			

E) FONDI PER ATTIVITA' complementari di educazione fisica art. 87 CCNL 29.11.2007				
	Lordo Stato Lordo diper	ndente		
Scuola Secondaria (nº 18 classi)	2.023,02 1.	.524,60		
Economie	9,85	7,42		
Totale Fondi disponibili	2032,87	532,02		

F) FONDI ENTE LOCALE Comune di Azzano San Paolo – Comune Grassobbio – FUNZIONI MISTE A.S. 2016/17 – personale ATA (vedi allegato 6)

	Lordo Stato	Lordo dipendente
Collaboratori scolastici: per attivazione servizi di pre scuola – scuola bus – doposcuola – mensa – reperibilità per emergenze – utilizzo Auditorium per cittadinanza. Gestione amministrativa Piano Diritto allo Studio Accompagnamento per servizio trasporto: tutti i giorni	4.500,00	3.391,11

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 16 - Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 17 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 84 CCNL 06/09, sono ripartite tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica tenendo conto della consistenza numerica delle due componenti in organico di fatto. (75% personale docente – 25% personale ATA.

- 2. Le attività previste tengono conto delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati, lordo dipendente, per le attività del personale docente €20.565,38 e per le attività del personale ATA €7.245,90.
- 2. E' istituito un fondo di riserva €1.693,42 lordo dipendente, €2.247,17 lordo stato .
- 3. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo e saranno considerate in forma separata, in base ai rispettivi budget docenti ed ATA.

Art. 18 - Stanziamenti

Fondo Istituto personale Docente

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

- 1) attività aggiuntive d'insegnamento (art. 88 comma 2 lettera b) CCNL 29.11.07: compenso € 928,90 (lordo stato) € 700,00 (lordo dipendente)
- 2) attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88 comma 2 lettera d) CCNL 29.11.07: compenso € 10.403,68 (lordo stato) €7.840,00 (lordo dipendente)
- 3) compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2. lettera f) CCNL 29.11.07: compenso € 2.090,02 (lordo stato) € 1.575,00 (lordo dipendente)
- 4) compensi al personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2. lettera k) CCNL 29.11.07: compenso €13.864,96.= (lordo stato) € 10.448,35.= (lordo dipendente)

Totale complessivo Fondo Istituto DOCENTI : € 27.287,57 (lordo stato) - € 20.563,35 (lordo dipendente)

• Funzioni Strumentali al POF (art. 33 CCNL 29.11.07) attivate per il personale docente:

```
1) area INTERCULTURA compenso € 1.990,50 (lordo stato) - € 1.500,00 (lordo dipendente) 2) area CONTINUITA' compenso € 1.990,50 (lordo stato) - € 1.500,00 (lordo dipendente) 3) area MULTIMEDIALITA' compenso € 1.990,50 (lordo stato) - € 1.500,00 (lordo dipendente)
```

Totale complessivo Funzioni strumentali € 5.971,50 (lordo stato) - € 4.500,00 (lordo dipendente)

• Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio (art. 9 CCNL 29.11.07):

```
36 ore commissione: compenso € 836,01 (lordo stato)- € 630,00 (lordo dipendente)
```

Compensi per attività riguardanti l'Area Sicurezza:

```
n° 36 ore commissione: compenso € 836,01 (lordo stato) - € 630,00 (lordo dipendente)
```

- Compensi per Attività complementari di Educazione Fisica (art. 87 CCNL 29.11.07) IPOTESI: ore di insegnamento: compenso € 2.032,87 (lordo stato) € 1532,02 (lordo dipendente)
- Fondo Istituto personale ATA

Allo stesso fine di cui al comma 1 (Fondo Istituto Personale Docente) vengono definite le aree di attività riferite al **personale ATA**, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

- prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29.11.07: compenso € 3.670,34 (lordo stato) - €2.765,89 (lordo dipendente)
- 2) compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29.11.07:

```
compenso € 5.939,80 (lordo stato) - € 4476,11(lordo dipendente)
```

Totale complessivo Fondo Istituto ATA € 9610,14 (lordo stato) - €7.242,00(lordo dipendente)

Art. 19 - Conferimento degli incarichi

- 1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
- 2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
- 3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 20 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

- 1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
- 2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 21 - Incarichi specifici

- 1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
- 2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
 - continuità di servizio
- 3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per corrispondere un compenso, così fissato:

Per il personale amministrativo:

- n° 3 unità per informatizzazione Uffici di Segreteria € 1308,42 .= (lordo stato) € 986,00.= (lordo dipendente)

Per i collaboratori scolastici:

-	n° 2 unità per assistenza alunni h	€	381,51.= (lordo stato)	€	287,50.=
	(lordo dipendente)				
-	n° 4 unità per Sicurezza prevenzione incendi	€	779,61.= (lordo stato)	€ 587	7,50.= (lordo
	dipendente) di cui n° 4 figure sensibili				
-	n° 3 unità per compiti legati al Primo soccorso	€	597,15.= (lordo stato)	€	450,00.=
	(lordo dipendente) di cui n° 2 figure sensibili				
-	n. 1 unità per servizio stampa Istituto	€	82,94= (lordo stato)	€	62,50
	=(lordo dipendente)				

• Totale complessivo Incarichi Specifici € 3.149,63.= (lordo stato) - € 2373,50.= (lordo dipendente)

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 22 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

- 1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
- 2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
- 3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
- 4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
- 5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 23 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

II RSPP è stato individuato tra il personale interno, con i requisiti coerenti con il D. Lgs. 81/2008. E' prevvisto un compenso annuo a carattere forfettario di € 1500,00.

Art. 24 - Le figure sensibili

- 1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso

dipendente)

- addetto al primo intervento sulla fiamma
- 2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
- 3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Alle figure sensibili viene destinato per il personale Docente un compenso gravante sul Fondo dell'Istituzione Scolastica pari a:

n° 5 unità per la Sicurezza prevenzione Incendi e Primo Soccorso € 580,56.= (lordo stato) € 437,50 = (lordo dipendente)

Alle figure sensibili individuate tra il personale ATA viene destinato un compenso derivato: Incarichi Specifici :

. c.i.de ieiliate.	tato) €	72,50	(lordo
Fondo istituto:	tato) €	72,50	(lordo
n° 2 unità per Primo Soccorso € 398,10 (lordo dipendente) Fondo Istituto:	stato) €	300,00	(lordo
n° 4 unità per la Sicurezza prevenzione Incendi € 779,61 (lordo dipendente)	,	587,50	(lordo

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 - Clausola di salvaguardia finanziaria

- 1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
- 2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
- 3. Nell'eventualità di nuove risorse dovute a nuovi stanziamenti o economie verranno ricontattate le RSU per individuare i criteri di assegnazione.

Art. 26 - Natura premiale della retribuzione accessoria

- 1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
- 2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
- 3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.
- 4. Per il personale ATA le quote forfettarie delle prestazioni aggiuntive per intensificazione lavorativa all'interno dell'orario di servizio saranno ridotte proporzionalmente in caso di assenze dal servizio per periodi complessivamente superiori ai 15 gg. nel periodo dal 1.9.16 al 31.8.17.
- 5. Il compenso relativo agli incarichi di fiduciario e vice-fiduciario di plesso verrà liquidato ad attività svolta ed in funzione a questo verrà valutata la riduzione proporzionale del compenso forfettario riconosciuto, in caso di

assenza dal servizio per periodi complessivamente uguali o superiori a 15 giorni continuativi nell'anno scolastico. L'economia verrà utilizzata per riconoscere il maggior carico di lavoro al fiduciario o al vice-fiduciario.

- 6. in merito alla voce "Incontri con ASL, specialisti e psicopedagogisti" si precisa che:
 - a. non verranno retribuiti incontri con durata inferiore ad un'ora
 - b. non è possibile cumulare frazioni orarie di incontri che si verificano in momenti diversi
 - c. ogni singolo incontro verrà retribuito forfettariamente (un'ora), anche se avesse durata maggiore.